



PROCURA GENERALE della Corte di Cassazione

Alle Sezioni Unite civili
Corte di Cassazione
ROMA

OGGETTO: Sezioni Unite civili - Udienza pubblica del 22 giugno 2021 - Procedimento n.ro R.G. 38285/2019 - Causa n. 2 del ruolo: rel. Cons. CARRATO.
- Memoria del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ.

1. In un primo giudizio, rubricato al n.ro R.G. 450/2012 e proposto avanti al Tribunale di ANCONA, , proprietari di un immobile ad uso esercizio commerciale, convenivano in giudizio , proprietario del lastrico sovrastante, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del cedimento del lastrico stesso.

A seguito di successive chiamate in garanzia, intervenivano in causa il progettista e direttore dei lavori, , quale assicuratore per la responsabilità civile professionale.

Istruita la causa, il Tribunale dichiarava la responsabilità solidale di , condannando quest'ultimo a manlevare il committente ed escludendo la copertura assicurativa di da parte di su quest'ultima statuizione pende appello avanti alla Corte di Ancona.

In un secondo giudizio, rubricato al n.ro R.G. 2806/2013 e proposto avanti al Tribunale di ANCONA, , notificavano alla conduttrice , atto di intimazione di sfratto per morosità dai locali oggetto dell'altro contenzioso e formulavano contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti.

Si costituiva , che: in via pregiudiziale di rito, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di , quale proprietario del lastrico solare il cui cedimento aveva motivato il mancato pagamento dei canoni di locazione; in via principale, formulava richiesta di rilascio dell'immobile al fine di

non far maturare ulteriori canoni di locazione, contestando peraltro la fondatezza dell'intimazione di sfratto; in via riconvenzionale, chiedeva dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei locatori e di condannare _____, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa di _____, che adduceva l'inoperatività della garanzia assicurativa in forza della clausola *claims made* contenuta nelle condizioni generali di assicurazione.

_____ chiedeva la riunione del giudizio con il procedimento riguardante le richieste risarcitorie avanzate _____ nei confronti dello stesso _____ ed il giudice, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. e ritenuta la pregiudizialità del due giudizi, sospendeva il procedimento pregiudicato n.ro 2806/2013.

Francesca Lattanzio, atteso che l'appello avverso la sentenza definitiva del procedimento ritenuto pregiudicante, rubricato al n.ro R.G. 450/2012, veniva proposto nei confronti di tutte le parti ad esclusione dei _____ - proprietari danneggiati e controparti della stessa _____ nel procedimento sospeso - presentava istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio sospeso a norma dell'articolo 297 cod. proc. civ.; il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza pubblicata in data 12 novembre 2019 ed oggetto del presente ricorso, rigettava però l'istanza attorea sul presupposto che non fosse venuta meno la situazione pregiudiziale sottesa all'adozione del provvedimento di sospensione ex articolo 295 cod. proc. civ., argomentando succintamente nel senso che la decisione definitiva del giudizio pregiudicante, che comunque avrebbe dovuto riguardare tutte le parti, non era ancora passata in giudicato e che doveva ritenersi non pertinente il richiamo dell'istante all'articolo 337 cod. proc. civ., in quanto <<la sentenza di primo grado non era antecedente al provvedimento di sospensione ma è intervenuta nelle more>>.

2. Sostiene parte ricorrente in sede di istanza proposta ai sensi dell'articolo 42 cod. proc. civ., che il Tribunale di ANCONA avrebbe violato la disciplina sulla sospensione necessaria di cui all'articolo 295 cod. proc. civ., col ritenere indispensabile, al fine di poter proseguire nel giudizio sospeso, il passaggio in giudicato della decisione relativa al giudizio pregiudicante, in quanto la sospensione necessaria deve ritenersi possibile solamente nell'ipotesi di contemporanea pendenza delle due controversie, pregiudicante e pregiudicata, nel

primo grado del giudizio, trovando infatti applicazione la disposizione da ultimo richiamata al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi di primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso; conseguentemente avrebbe errato il Tribunale nel negare l'applicazione dell'articolo 337 cod. proc. civ., in luogo dell'articolo 295 cod. proc. civ., alla concreta fattispecie, essendo stata emessa, nel giudizio pregiudicante, sentenza non definitiva, atteso che il diritto pronunciato dal giudice in primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado.

Rimarca, inoltre, parte ricorrente in sede di regolamento di competenza l'insussistenza dei presupposti per procedere alla sospensione discrezionale di cui all'articolo 337 cod. proc. civ., residuando eventualmente i presupposti per una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause, rappresentati, a suo avviso, dall'identità del *petitum* e dalla non coincidenza di parti nel procedimento pregiudicante ed in quello pregiudicato, concludendo per la revoca del provvedimento impugnato.

Resisteva nel procedimento per regolamento di competenza insistendo per l'inammissibilità del ricorso ed argomentando nel senso che il provvedimento originario avrebbe esplicitamente disposto la sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza e, da ultimo, che non sarebbero venute meno le ragioni sottese al provvedimento impugnato, che si era limitato a confermare il contenuto del provvedimento originario, non più reclamabile.

L'ordinanza di rimessione, attraverso una approfondita disamina della decisione resa da Cass. civ., sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027, nonché richiamando alcune pronunce a questa successive in tema di rapporti tra sospensione necessaria e facoltativa del processo, ai sensi degli articoli 295 e 337, cod. proc. civ., ritiene essersi verificato un *<<mancato assorbimento>>* della pronuncia delle Sezioni Unite nella successiva giurisprudenza di legittimità in riferimento agli effetti della sospensione necessaria, inquadrando le successive decisioni del giudice di legittimità l'istituto della sospensione necessaria del processo, di cui all'articolo 295 cod. proc. civ., nella esigenza, ritenuta di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, da tanto conseguendo che l'effetto della sospensione necessaria del processo è giocoforza quello dell'attesa del giudicato, e non già di un giudicato potenziale, non dovendosi ravvisare nel sistema uno *<<sfavore verso la sospensione che la intenda come un elemento rallentatore del processo, e dunque non conforme al novellato art. 111 Cost., o comunque un simile sfavore di livello*

tale da sovrastare il tradizionale valore dell'armonia dei giudicati creando una presunzione di giusto accertamento non appena viene emessa una pronuncia non ancora qualificabile giudicato>>, introducendosi altrimenti un potere dispositivo delle parti che <<potranno decidere di attendere il giudicato, o di attenderlo per una certa misura temporale, o comunque anche mutare per sopravvenute ragioni la loro volontà di attesa. Evitare il conflitto di giudicati a questo punto si trasforma in una scelta delle parti - che possono tra loro concordare l'attesa -, la valutazione affidata poi al giudice ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, potendosi qualificare una mera eventualità, in quanto richiedente come presupposto una scelta di riassunzione>>.

Per tali ragioni la sezione remittente individua nell'interpretazione dellaendiadi composta dagli articoli 295 e 297 cod. proc. civ., una questione di massima di particolare importanza, senza peraltro formulare alcuna specifica indicazione della questione di rilievo nomofilattico che si ritiene di rimettere alle Sezioni Unite, ma che comunque può individuarsi nel quesito se, qualora sopraggiunga nella causa pregiudicante una sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione necessaria disposta ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., possa venir meno per dar luogo ad una sospensione facoltativa e se effettivamente tale istituto trovi applicazione nel solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi di primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso.

3. In disparte dalla analitica ricostruzione dei precedenti operata dall'ordinanza remittente, può senza alcun dubbio affermarsi che l'istituto della sospensione necessaria del processo, la cui funzione è stata sempre tradizionalmente ricondotta all'esigenza di evitare il conflitto tra giudicati, abbia subito con il tempo un ridimensionamento, con conseguente attenuazione della rilevanza del principio dell'uniformità del giudicato a scapito dei superiori principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la ragionevole durata del processo e l'effettività della tutela giurisdizionale e che tale indirizzo restrittivo si sia progressivamente affermato nella giurisprudenza di legittimità sino ad essere consacrato dal fondamentale arresto di Cass. civ., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027, cui, ad avviso di chi scrive, merita darsi continuità per le ragioni che saranno più specificamente evidenziate al successivo paragrafo V) (*infra*, pagine da 9 a 12).

In tale pronuncia le caratteristiche essenziali della sospensione necessaria ex articolo 295 cod. proc. civ., vengono ravvisate non soltanto nel rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra causa pregiudicante e causa pregiudicata, ma anche nello stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa.

E' allora agevole intuire, a dire della Corte a Sezioni Unite, come lo stato di incertezza che ha determinato la sospensione necessaria della controversia pregiudicata sia destinato a venire inevitabilmente meno laddove, nel procedimento pregiudicante, venga emessa sentenza; ciò: sia alla luce del disposto di cui all'articolo 282 cod. proc. civ., che, nel riconoscere la provvisoria esecutività alla sentenza di primo grado, determina necessariamente una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro qualificando la rispettiva posizione in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustificando, appunto, l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; e sia alla luce del disposto di cui all'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., che demanda alla valutazione del giudice della causa pregiudicata decidere se mantenere o meno la sospensione del processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa, affidandogli la delibazione se l'efficacia e l'autorità della sentenza pronunciata nella causa pregiudicante debba essere provvisoriamente rifiutata ed il conseguente potere di sospendere il giudizio sulla causa pregiudicata.

In tale ottica, la pronuncia resa a Sezioni Unite ritiene priva di rilievo la circostanza - richiamata nell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 42 cod, proc, civ. - secondo cui la sospensione facoltativa non sarebbe pertinente al caso di che trattasi in quanto la sentenza di primo grado era intervenuta nelle more del provvedimento di sospensione; a tale proposito, infatti, viene specificamente affermato che *<<quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione>>.*

Tra le altre successive pronunce che abbracciano l'indirizzo interpretativo restrittivo, in piena adesione e continuità all'arresto delle Sezioni Unite, piace citare la pronuncia resa da Cass. civ., sez. VI, 9 luglio 2018, n. 17936, che specificamente rimarca come *<<quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c.>>.*

Nonostante l'arresto richiamato, permane comunque, nel panorama anche recente delle decisioni del giudice di legittimità, l'indirizzo che ribadisce la coerenza dell'ambito di applicazione della sospensione necessaria, aderendo all'orientamento tradizionale che proietta tale istituto nella finalità di ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato nella causa pregiudicante, al fine di impedire il contrasto tra giudicati; al proposito, tra le pronunce più recenti, piace richiamare:

- Cass. civ., sez. VI-3, 26 settembre 2019, n. 23989, secondo cui la *<<sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio, indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso>>*;
- Cass. civ., sez. III, ord. 24 gennaio 2020 n. 1580, che peraltro richiama integralmente Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2013, n. 3718, secondo cui *<<Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venire meno della medesima causa>>*;
- Cass. civ., sez. VI-1, 25 agosto 2020, n. 17623, secondo cui *<<La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti>>*.

4. In dottrina sono sostanzialmente presenti due orientamenti in tema di sospensione del processo civile disposta ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ.

Un primo orientamento individua nel richiamato disposto normativo il mezzo processuale finalizzato a risolvere i conflitti e le interferenze che sorgono dalla relazione di pregiudizialità esistente tra due cause pendenti nello stesso o in diverso grado di giudizio, la causa pregiudicata e la causa pregiudicante, nell'intento di privilegiare l'uniformità dei giudicati e di prevenirne possibili contrasti.

Un secondo orientamento ritiene invece che la sospensione necessaria, in considerazione della gravità delle sue conseguenze pratiche sulla sollecita definizione del processo, si applichi soltanto quando l'accertamento con autorità di giudicato della questione pregiudiziale è richiesto dalla legge e la causa pregiudiziale è iniziata prima di quella pregiudicata; tale orientamento restrittivo, che configura l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 295 cod. proc. civ., quale *extrema ratio*, trova fondamento nella volontà di privilegiare il principio di economia processuale, assicurando la ragionevole durata del giusto processo secondo il disposto di cui all'articolo 111, commi primo e secondo, Cost.

In tale orientamento restrittivo vanno altresì inquadrare le posizioni che, nell'ottica di favorire il *simultaneus processus*, vedono nell'articolo 295 cod. proc. civ., lo strumento accessorio e residuale per garantire la coerenza delle decisioni soltanto qualora la stessa finalità non possa essere perseguita con meccanismi primari quali la riunione officiosa per mezzo della trattazione cumulativa delle cause.

Secondo questa prospettazione lo stretto legame corrente tra gli articoli 295 e 337, secondo comma, cod. proc. civ., consentirebbe di giustificare la possibilità, per la parte interessata, di riassumere il processo pregiudicato già dopo la pronuncia della decisione pregiudiziale in primo grado, attribuendo peraltro al giudice i margini di discrezionalità ritenuti necessari per contemperare - tramite valutazioni di economia processuale oggetto di specifica motivazione - il diritto delle parti ad un giudizio di merito in tempi ragionevoli con quello contrapposto di potersi giovare della decisione pregiudiziale nella causa dipendente.

Da ultimo può ricordarsi la posizione assolutamente minoritaria di chi ritiene che l'articolo 295 cod. proc. civ., contempli una ipotesi particolare di improponibilità della domanda, che ricorre nei soli casi in cui la soluzione della controversia dipende da un accertamento che deve essere fatto da altro giudice, o anche, più in generale, da altro organo, esclusivamente competenti.

Analogamente, si pongono in dottrina due orientamenti anche per quanto concerne l'ambito applicativo dell'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ.

Un primo orientamento, che si riallaccia alla tradizionale interpretazione che legge nell'articolo 295 cod. proc. civ., lo strumento per prevenire il contrasto tra giudicati, ritiene che il disposto di cui all'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., vada interpretato limitando la possibilità di sospendere il processo nel quale è invocata l'autorità di una sentenza resa in altro processo, ai soli casi in cui la sentenza pregiudicante sia stata impugnata con mezzi di impugnazione straordinaria; tanto sulla base di una esegesi ricondotta alla radice storica del testo normativo, individuata negli articoli 504 e 515 del previgente codice del 1865,

valorizzando, quindi, la tradizionale impostazione secondo la quale l'istituto della sospensione necessaria del processo di cui all'articolo 295 cod. proc. civ., si ricollega necessariamente e strettamente al giudicato.

Un secondo orientamento, invece, legge l'espressione <<autorità di una sentenza>> riportata dall'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., come riferito sia alla sentenza passata in giudicato (ed impugnata con mezzi di impugnazione straordinari), sia a quella non ancora passata in giudicato ed oggetto di ordinaria impugnazione. In tale prospettiva si interpreta la disposizione richiamata nel senso che la stessa consente al giudice della causa pregiudicata: o di sospendere il processo ed attendere che sulla causa pregiudiziale si pronunci il giudice dell'impugnazione; ovvero di proseguirlo, salvo il vincolo derivante dagli accertamenti contenuti nella sentenza, ancora non passata in giudicato, pronunciata nella causa pregiudicante, da tanto conseguendo che l'articolo 295 cod. proc. civ., opera solo fino al momento in cui non è decisa la causa pregiudiziale, mentre quando la stessa è stata decisa, la sentenza emessa, ancorchè non passata in giudicato, produce effetti immediati nel giudizio dipendente, fatta salva la facoltà del giudice di questo, in caso di impugnazione, di disporre discrezionalmente la sospensione, ex articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ.

A tale orientamento può ricondursi la specifica posizione che aderisce a quest'ultima opzione interpretativa, con la precisazione peraltro che, nei soli casi in cui la causa pregiudiziale sia relativa ad una questione che deve essere conosciuta con autorità di cosa giudicata per volontà di legge (ad esempio qualora la causa pregiudiziale sia relativa allo stato o alla capacità delle persone), il relativo accertamento, per acquistare qualsiasi efficacia, deve necessariamente essere passato in giudicato e prima di tale momento non può essere soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ.

Pienamente adesiva alla posizione assunta con il richiamato arresto delle Sezioni Unite del 2012, infine, è la posizione di chi, definendo "savia" l'interpretazione data dalla Corte di legittimità al rapporto tra gli articoli 295 e 337, secondo comma, cod. proc. civ., rimarca come, alla luce del principio della ragionevole durata del processo costituzionalmente garantito dall'articolo 111 Cost., debba ritenersi che <<l'ordinamento preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità al diritto>>.

5. L'ordinanza remittente prefigura dubbi in ordine all'interpretazione data dalla pronuncia a Sezioni Unite n.ro 10027 del 2012, con riferimento al concetto di "giudicato" contenuto nell'articolo 297 cod. proc. civ., che, nell'ottica della Corte, varrebbe quale mero indice temporale e non più contenutistico ai fini della riassunzione, così dilatando il potere dispositivo delle parti che infatti potranno decidere di attendere il giudicato, o di attenderlo per una certa misura temporale, o anche mutare, per sopravvenute ragioni, la loro volontà di attesa, di talché evitare il conflitto di giudicati si trasformerebbe in una mera scelta delle stesse e non più in un principio di interesse generale, e l'impulso processuale verrebbe a condizionare il paradigma del giudicato quanto alla pregiudizialità.

Una tale interpretazione, infatti, laddove ammette che la sospensione necessaria esaurisce i suoi effetti nel momento in cui nel processo pregiudicante viene pronunciata sentenza suscettibile di impugnazione e non impedisce che chi ne rivendichi l'autorità possa sollecitare la prosecuzione del processo pregiudicato (anche se poi il giudice potrà di nuovo sospenderlo, ma sulla base di una nuova e specifica valutazione), ad avviso dell'ordinanza remittente si pone in radicale controtendenza con quanto da sempre affermato in ordine al necessario collegamento tra sospensione necessaria disposta ex articolo 295 cod. proc. civ., ed il giudicato.

Ad avviso di chi scrive, invece, merita darsi piena continuità all'insegnamento contenuto nella pronuncia resa da codesta Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n.ro 10027 del 2012, laddove si restringe l'ambito di operatività dell'istituto della sospensione necessaria consentendo alle parti, una volta decisa con sentenza poi oggetto di impugnazione la causa pregiudicante, di instare per la prosecuzione del processo sospeso rimettendo ad una nuova valutazione del giudicante il permanere delle esigenze di sospensione della causa pregiudicata, secondo il disposto del secondo comma, dell'articolo 337 cod. proc. civ.

L'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, a ben vedere si rivela pienamente conforme con l'interpretazione letterale, sistematica, logica e costituzionalmente orientata dell'ordito normativo, dappoiché:

- quanto al primo profilo, la lettera dell'articolo 295 cod. proc. civ., a differenza dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., non dispone che la sospensione perduri sino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla causa pregiudicante, né distingue a seconda che la sospensione sia stata dichiarata quando era già stata oppure non era ancora stata pronunciata una decisione nel processo pregiudiziale; ancora, la lettera dell'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., non prevede affatto che l'autorità della sentenza invocata in un diverso processo (ossia in quello

pregiudicato) si riferisca ad una pronuncia dotata di autorità di cosa giudicata formale e soggetta ai soli mezzi di impugnazione straordinaria, quali la revocazione e l'opposizione di terzo;

- quanto all'interpretazione sistematica, la recente evoluzione normativa evidenzia in maniera palmare lo sfavore del legislatore verso l'istituto della sospensione del processo, come si desume dalle seguenti circostanze:

- l'articolo 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'articolo 35, l.n. 353 del 1990, ha attenuato il riferimento al nesso di pregiudizialità penale espungendo dal testo il riferimento all'articolo 3 cod. proc. pen., in consonanza con l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie, eliminandone il relativo riferimento nonché quello relativo al nesso di pregiudizialità amministrativa ed esprimendo così l'evidente disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale;
- l'articolo 42, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'articolo 6, l.n. 353 del 1990, laddove estende il rimedio del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex articolo 295 cod. proc. civ., manifesta l'evidente disfavore del legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, onde l'opportunità di un immediato controllo, tramite impugnazione, sull'esistenza dei presupposti in diritto della sospensione, così da ovviare al rischio che l'effettività della tutela giurisdizionale del diritto azionato possa essere vanificata dalla stasi del processo;
- l'articolo 63, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (già articolo 68 decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'articolo 33 decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'articolo 29 decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'articolo 18 decreto legislativo n. 387 del 1998), esclude che l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto o del provvedimento amministrativo rilevante nella controversia sia causa di sospensione del processo;

- quanto all'interpretazione logica, corretta deve ritenersi, ai nostri fini, la valorizzazione dell'articolo 282 cod. proc. civ., che, nel riconoscere la provvisoria esecutività alla sentenza di primo grado, determina necessariamente una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro e la situazione in cui le stesse vengono poste dalla decisione del giudice di prime cure, in quanto la decisione della controversia, pur se con sentenza soggetta ad impugnazione, dichiara lo

stato del diritto tra le parti qualificando la loro posizione in modo diverso da quello dello stato originario di lite, anche considerando il progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione.

Tanto consente di ritenere, come recita la più volte richiamata decisione a Sezioni Unite n.ro 10027 del 2012, che *<<l'ordinamento preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità al diritto>>*, prevedendo peraltro espressamente il disposto normativo che, ove la controversia si riaccenda nei successivi gradi di impugnazione, spetterà alla valutazione del giudice della causa dipendente decidere se mantenere in stato di sospensione il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa, ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., sulla base di una valutazione specifica da compiere in relazione alla plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere.

Alla luce delle considerazioni che precedono, allora, il disegno del legislatore si rivela pienamente logico e coerente, assicurando l'effettività della tutela giurisdizionale alle parti, il cui potere dispositivo nella volontà di proseguire il processo pregiudicato, però, trova un naturale bilanciamento nel potere riconosciuto al giudice del processo riassunto, che potrà proseguire il processo, conformandosi al contenuto della decisione assunta nella causa pregiudicante (anche se non ancora passata in giudicato), oppure potrà sospenderlo nuovamente se ritiene verosimile che l'esito finale della lite potrà essere, nel prosieguo di quel giudizio, mutato, allo scopo di preservare l'uniformità del giudicato;

- la decisione delle Sezioni Unite n.ro 10027 del 2012, infine, si rivela pienamente conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto in totale sintonia con il principio di economia processuale declinato come ragionevole durata del processo dagli articoli 111 Cost. e 6 CEDU, e con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale declinato dall'articolo 24 Cost., laddove ritiene che, intervenuta decisione, ancorché soggetta ad impugnazione, nel giudizio pregiudicante, l'ordinamento attribuisce al giudice del giudizio pregiudicato la valutazione se l'autorità della sentenza pronunciata nella lite pregiudicante debba essere provvisoriamente rifiutata, ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo.

In tale ottica possono essere richiamate, pur se risalenti, le sentenze 31 maggio 1996, n. 182 e 12 aprile 2005, n. 132, con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 279,

comma 2, n. 4 e comma 4, 277 e 295 cod. proc. civ., aveva evidenziato il <<disfavore verso il fenomeno sospensivo in quanto tale, espresso dal legislatore, con la riforma del 1990, soffermandosi sugli orientamenti restrittivi che s'erano manifestati nella giurisprudenza di legittimità al riguardo della precedente interpretazione dell'art. 295>>.

6. Le considerazioni che precedono convincono lo scrivente nel ritenere che il provvedimento in questa sede impugnato deve essere annullato perché illegittimo, nessun rilievo dovendo attribuirsi alla circostanza che la sentenza di primo grado, pronunciata nel procedimento pregiudicante <<non era antecedente al provvedimento di sospensione ma è intervenuta nelle more>>, del tutto irrilevante sulla base delle argomentazioni specificamente e diffusamente illustrate al precedente paragrafo.

Viepiù, avuto riguardo alla concreta fattispecie, va specificamente rimarcato come il giudizio pregiudicato, di cui è stata richiesta la prosecuzione, attenga ad una causa di opposizione avverso intimazione di sfratto, nel corso della quale sono stati chiamati in causa anche gli stessi soggetti convenuti e chiamati nel giudizio pregiudicante, relativo a controversia sulla responsabilità civile dei convenuti per danni causati all'immobile di proprietà degli attori nella causa pregiudicante e locato ad uso commerciale all'odierna ricorrente; e come l'appello avverso la sentenza definitiva del procedimento pregiudicante sia stato proposto nei confronti di tutte le parti ad esclusione dei , proprietari danneggiati e controparti di nel procedimento sospeso, limitatamente all'operatività della polizza assicurativa, e quindi al fine di riconoscere il diritto del progettista e direttore dei lavori ad essere manlevato dalla compagnia assicuratrice che aveva addotto l'inoperatività della garanzia assicurativa in forza della clausola *claims made* contenuta nelle condizioni generali di assicurazione, riconosciuta dal giudice di prime cure.

L'appello proposto nella causa pregiudicante, quindi, ha ad oggetto motivi affatto diversi da quelli oggetto del giudizio sospeso, concernendo il riconoscimento o meno della operatività della polizza assicurativa stipulata con la compagnia chiamata in causa, anche tale circostanza confortando la tesi sostenuta dall'odierna ricorrente che fosse venuta meno la situazione pregiudiziale sottesa all'adozione del provvedimento di sospensione ex articolo 295 cod. proc. civ., ed i relativi presupposti.

Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, quindi, ed in relazione alla controversia di che trattasi, si conclude chiedendo l'accoglimento del proposto regolamento di competenza, con conseguente annullamento perché illegittima dell'ordinanza, pubblicata in data 12 novembre 2019, con cui il Tribunale di Ancona

in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di presentata ai sensi dell'articolo 297 cod. proc. civ., di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, nel procedimento n.ro 2806/2013.

Roma, 26 maggio 2021.

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile
oggi, li 27 MAG 2021



L'Assistente Giudiziario
Vincenza Coco

Il Sostituto Procuratore Generale
Corrado dr. Mistri

v° 27/5/21
IL PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO
Luigi Salvato